

ATTO AGGIUNTIVO

RELATIVO A MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N. 011095 del 30/12/2009 PER L'ESERCIZIO DELLE FERROVIE EX ART. 8 D.LGS. N. 422/1997 CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DI COMPETENZA REGIONALE CIG 2631170E28

Tra

La **Regione Puglia**, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 – C.F. 80017210727, rappresentata dall'Ing. Carmela IADARESTA, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità (di seguito, per brevità, anche denominata “Regione” o “Ente affidante”)

E

L'impresa esercente affidataria **Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.**, con sede in Bari, Corso Italia, n.8, CAP 70123, C.F. e P.IVA 05538100727, ai fini del presente atto rappresentata dall'Avv. Rosario ALMIENTO, nato a Brindisi il 7/11/1966, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante (di seguito denominata anche solo “Ferrovie Appulo Lucane” o “FAL” o “Affidatario”, “Soggetto attuatore”, “Concessionario”)

Ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo “Parte” ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo “Parti”,

premessi che

- a) con Contratto di servizio rep. 011095 del 30/12/2009 sottoscritto in data 30/12/2009 tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31/10/2002 n. 18 e ss.mm.e ii., (di seguito, denominato “Contratto”), la Regione ha affidato a Ferrovie Appulo Lucane l'esercizio del servizio di trasporto pubblico ferroviario, del servizio automobilistico integrativo e/o sostitutivo e del servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria con scadenza 31/12/2015, successivamente prorogata al 31/12/2021 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1453/2013;
- b) a fronte dell'imminente scadenza dei rapporti contrattuali in essere (stabilita a quel momento alla data del 31/12/2021) e delle urgenti esigenze di continuità, manutenzione e sicurezza relativa alla gestione della infrastruttura, con D.G.R. n. 2254 del 29/12/2021 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, deliberato in via d'urgenza il mantenimento dell'esercizio delle reti ferroviarie regionali in continuità e sicurezza, al fine di scongiurare l'interruzione dei relativi servizi di trasporto pubblico ferroviario e perturbazioni tali da degradarne gli attuali standard di regolarità e sicurezza, nonché al fine di non interferire con la realizzazione degli investimenti in corso di esecuzione né con la realizzazione di quelli di nuova programmazione, così da evitare ripercussioni sulla qualità, regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico operati sulle medesime infrastrutture, prorogando il contratto in tal senso fino al 31/12/2022 e disponendo anche in ordine ai corrispettivi dovuti, come da schema contrattuale allegato sub C alla medesima D.G.R. n. 2254/2021;
- c) a seguito delle disposizioni impartite con la citata D.G.R. n. 2254/2021 la gestione dell'infrastruttura è stata mantenuta in esercizio con regolarità e continuità, anche dopo la data del 31/12/2021;
- d) in fase di prima applicazione ed esecuzione del servizio in essere, sono emerse circostanze ed esigenze sopravvenute relative - oltre che alla necessità di porre in essere gli indispensabili interventi già programmati per la manutenzione della infrastruttura ferroviaria e di garantire il

mantenimento dei requisiti di sicurezza alla luce dello speciale regime transitorio stabilito ex art. 31 del D. Lgs n. 50/2019 - alla intervenuta individuazione dei gestori quali Soggetti Attuatori degli investimenti e interventi strategici di cui alla D.G.R. n. 2083 del 13/12/2021 e alla D.G.R. n. 317 del 7/3/2022, aventi tempistiche stringenti ed improcrastinabili che esigono una programmazione ed attuazione non compatibile con la citata scadenza del 31/12/2022;

- e) alla luce delle evidenziate circostanze ed esigenze sopravvenute, con D.G.R. n. 324 dell'11/3/2022 si è provveduto a modificare le attività previste nei contratti di servizio in essere con i medesimi gestori, in ragione dei lavori supplementari relativi agli investimenti e agli interventi sulla infrastruttura ferroviaria di cui alla D.G.R. n. 2083 del 13/12/2021 e alla D.G.R. n. 317 del 7/3/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre che in ragione della necessità di garantire il completamento degli investimenti già programmati e in corso di esecuzione posti in carico al concessionario, adeguando di conseguenza la durata dei contratti con estensione della stessa sino al 31/12/2026;
- f) le Parti intendono stipulare il seguente Atto Aggiuntivo al fine di disciplinare i termini e le condizioni relative all'assegnazione e alla realizzazione dei citati lavori supplementari in conformità a quanto da ultimo disposto con la suddetta D.G.R. n. 324 dell'11/3/2022, a modifica e integrazione del contratto in essere di cui alla precedente premessa a) e già prorogato con la D.G.R. n. 2254/2021 di cui alle precedenti premesse b) e c), secondo quanto specificatamente stabilito in appresso.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

* * *

Art. 1 – Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente "Atto Aggiuntivo", assieme a tutti i documenti ivi identificati, e/o comunque richiamati, anche ove materialmente non allegati.

Art. 2 – Oggetto

In attuazione di quanto disposto con la suddetta D.G.R. n. 324 dell'11/3/2022, il presente "Atto Aggiuntivo" modifica ed integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto rep. 011095 del 30/12/2009 in essere tra le Parti, già modificato con la D.G.R. n. 2254/2021, di cui alle premesse a), b) e c) al presente Atto, nei termini e alle condizioni che seguono.

Il presente "Atto Aggiuntivo" ha ad oggetto la realizzazione dei lavori supplementari di cui al successivo Art. 3, derivanti dagli interventi previsti dal nuovo ciclo di programmazione di investimenti avviato dai D.M. n. 363 e 364 del 23.09.2021 e di cui alla D.G.R. n. 2083 del 13/12/2021 e alla DGR n. n. 317 del 7/3/2022 con le quali Ferrovie Appulo Lucane è stato individuato quale "Soggetto Attuatore".

Le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua alla stregua dei patti e delle condizioni di cui al Contratto rep. 011095 del 30/12/2009, così come già prorogato con D.G.R. n. 2254/2021 nonché modificato ed integrato ai sensi del presente Atto aggiuntivo.

Art. 3 – Lavori supplementari

Ferme le obbligazioni derivanti dal servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria quali stabilite nel Contratto rep. 011095 del 30/12/2009 in essere tra le Parti di cui alle premesse a), b) e c) al

presente Atto, il concessionario Ferrovie Appulo Lucane, individuato con D.G.R. n. 2083 del 13/12/2021 quale "Soggetto Attuatore" degli interventi ivi previsti, si obbliga altresì alla attuazione e realizzazione dei seguenti interventi e lavori supplementari:

Descrizione intervento	Importo finanziato [M€]
Linea Bari - Matera: rinnovo armamento tratta Bari Centrale - Bari Scalo dalla progr. Km 0+000 alla prog. km 1+809	1,02
Interramento linea ferroviaria FAL nell'ambito urbano della città di Modugno - secondo stralcio funzionale dalle progressive km 8+834 ÷ 10+750 della linea Bari - Matera	23,5
Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento tecnologico - stazione di Altamura prog. km 48+345 (linea Bari - Matera)	1

Resta inteso che la specifica regolamentazione degli obblighi reciproci e delle modalità di esecuzione delle prestazioni supplementari di cui al presente Atto Aggiuntivo sarà prevista in apposito disciplinare.

Art. 4 – Durata

In ragione della necessità di garantire la realizzazione dei lavori supplementari derivanti dagli investimenti e interventi previsti dal PNRR e dal PNC e dalle altre fonti di finanziamento citate, il presente Atto Aggiuntivo modifica la durata del Contratto rep. 011095 del 30/12/2009 in essere di cui alle premesse a), b) e c) al presente Atto, estendendola fino alla data del 31/12/2026, ferma un'eventuale risoluzione anticipata, ai sensi e nei limiti di cui al medesimo "Contratto" nonché di quanto previsto nel successivo Art. 7.

Art. 5 – Corrispettivo

Il corrispettivo annuo riconosciuto all'Affidatario per l'assolvimento delle prestazioni contrattuali relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria - non considerando i lavori supplementari di cui all'art. 3 che saranno finanziati a valere sulle risorse distintamente destinate alla Regione Puglia - è calcolato assumendo a base gli importi previsto, *pro quota* gestione infrastruttura, nel Contratto rep. 011095 del 30/12/2009 (€ 7.386.294,69), nonché rivalutazione maturata sino ad oggi ai sensi della L.R. 18/2002 ed è pertanto pari ad € 8.527.054,63 oltre IVA al 10%.

Dal corrispettivo va detratta la quota relativa alle prestazioni analoghe (ove e per quanto applicabili: accesso infrastruttura, energia/carburante di trazione, servizi offerti dall'operatore d'impianto, etc.) eventualmente riconosciuta nell'ambito di contratti di servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia.

Il corrispettivo annuo sarà erogato, previa acquisizione della fattura emessa dall'affidatario e previo trasferimento delle risorse alla Regione da parte dello Stato, in n. 4 tranche trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento con accredito sul conto corrente della Società.

In relazione al corrispettivo è, in ogni caso, fatta salva l'applicazione della normativa regolatoria in materia in essere e/o sopravvenuta.

Art. 6 – Obblighi di informazione

L'affidatario si obbliga sin d'ora a fornire alla Regione, su richiesta della stessa, tutte le informazioni necessarie, utili e/o opportune ai fini delle attività del Gruppo di Lavoro istituito con D.G.R. 2254/2021.

Art. 7 – Lavori supplementari – Risoluzione del contratto

La Regione si riserva il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il rapporto contrattuale in essere - e qualunque altro scaturente dal presente atto - nel caso in cui Ferrovie Appulo Lucane, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi previsti dalla D.G.R. n. 2083 del 13/12/2021, non addivenga alla sottoscrizione del Disciplinare di cui al precedente Art. 3 ovvero nel caso in cui gli interventi ed i lavori supplementari di cui sopra non vengano attuati o ne venga interrotta la realizzazione per causa imputabile al soggetto attuatore medesimo.

Art. 8 – Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni relative al servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria regolato dal Contratto rep. 011095 del 30/12/2009, l'affidatario si obbliga a fornire – entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto - garanzia fideiussoria, prestata da primario istituto bancario o assicurativo, nella misura pari al 1,5% del corrispettivo annuo di cui all'Art. 5 così come rivalutato, all'anno in corso, a seguito di adeguamento inflattivo di cui alla L.R. 18/2002, con termine al sesto mese successivo alla scadenza delle su indicate obbligazioni.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa Ferrovie Appulo Lucane, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente "Atto aggiuntivo" sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.

A tal proposito Ferrovie Appulo Lucane ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la Banca Popolare di Bari – IBAN IT67N0542404010000001061834 e che sono delegati ad operare sul suddetto conto corrente:

- Matteo COLAMUSSI, nato a Bari in data 16/7/1972, C.F. CLMMTT72L16A662O, domiciliato per la carica in Bari, Corso Italia, n.8;
- Vito LAMADDALENA, nato a Bari in data 20/1/1955, C.F.: LMDVTI55A20A662K, domiciliato per la carica in Bari, Corso Italia, n.8.

Art. 10 – Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico di Ferrovie Appulo Lucane tutte le spese e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente Atto Aggiuntivo, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente Affidante.

La registrazione del presente contratto è prevista unicamente in caso d'uso.

Art. 11 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si rinvia alle previsioni del Contratto rep. 011095 del 30/12/2009 ove compatibili e comunque non in contrasto con quelle di cui al presente atto.

Resta inteso che le Parti si impegnano a dare piena attuazione alle norme vigenti in materia e applicabili al presente rapporto contrattuale, ivi comprese quelle eventualmente e successivamente intervenute dopo la stipula del presente atto, ove applicabili.

Art. 12 – Trasparenza

Con la stipula del presente “Atto aggiuntivo”, l’Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente “Atto aggiuntivo” nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

A) Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente “Atto aggiuntivo”, ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente “Atto aggiuntivo” (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

B) Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente “Atto aggiuntivo” rientrano nelle categorie dei “Dati Comuni” acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

C) Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Puglia:

Titolare del Trattamento è Regione Puglia rappresentato dal Presidente della Giunta Regionale ed il rappresentante designato al trattamento per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ing. Carmela Iadaresta, contattabile all’indirizzo mail: c.iadaresta@regione.puglia.it, con sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100 – BARI;

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dr.ssa Rossella CACCAVO, contattabile all’indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.

Per l’Affidatario Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.:

Titolare del Trattamento è Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., contattabile all’indirizzo mail sgprotocollo@fal.postecert.it con sede legale in Bari, c.so Italia, 8.

Il Data Protection Officer è il dott. Vito CHIETI, contattabile all’indirizzo mail dpo.fal@prospettivehitech.com.

D) Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente “Atto aggiuntivo” saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente “Atto aggiuntivo”.

E) Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.